

FOGLIO INFORMATIVO
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

- Clienti al dettaglio/Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.

Via Magatti, 6 - 6900 Lugano (CH)

Telefono: 004158 200 62 00 – Fax: 004158 200 62 45

Sito internet: <http://www.alettisuisse.ch/> E-mail: private@alettibank.ch

L'Elenco di banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati dalla FINMA è reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

(Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente)

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - Sede legale: Passaggio Duomo, 2 – 20123 Milano.

Codice Fiscale e Partita Iva: 00479730459, Telefono: 02 850866 - Fax: 045 8255988 - Sito Internet:

www.alettibank.it – E-mail: info@alettibank.it - Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: n. 5383

Cognome e Nome:

Telefono:

e-mail

Qualifica

Numero di iscrizione in Albi / Elenchi

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

La "Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)" impone a tutte le succursali svizzere di banche e commercianti di valori mobiliari la garanzia dei depositi privilegiati attraverso Esisuisse. Esisuisse è stata creata nel 2005 a Basilea per attuare i provvedimenti di autodisciplina di cui all'art. 37h LBCR in caso di liquidazione forzata o misura di protezione.

L'art.37h LBCR richiede alle banche di garantire i depositi privilegiati. Pertanto, se una banca o un commerciante di valori mobiliari in Svizzera diventa insolvente, gli altri membri di Esisuisse mettono immediatamente a disposizione i fondi necessari. Questo sistema solidale consente ai clienti della banca insolvente di ricevere i loro depositi garantiti entro un mese. La copertura garantisce il deposito fino ad un massimo di CHF 100'000 per depositante.

Le somme depositate sui conti intestati a nome del cliente rientrano nei depositi privilegiati. I depositi di titoli non rientrano nei depositi privilegiati in quanto i titoli sono custoditi dalla banca ma restano di proprietà del cliente.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet: <http://www.esisuisse.ch/it>

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Nel caso di conto espresso in divisa va tenuto presente anche il rischio di variabilità del tasso di cambio della divisa.

Caratteristiche specifiche del Conto Corrente in Divisa

Il Conto Corrente in Divisa è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi (espressi in divisa) e gestisce il denaro con una serie di servizi. Al conto corrente in divisa sono di solito collegati altri servizi.

Il Conto Corrente in Divisa punta a soddisfare la clientela interessata ad un conto corrente con le seguenti principali caratteristiche:

- Il conto può essere denominato in CHF o altre divise
- Non è previsto un limite minimo di giacenza
- Al conto può essere agganciato un servizio di on-line banking che consente la visualizzazione del rapporto e la disposizione di bonifici
- Il costo associato al conto è un canone annuo calcolato in percentuale rispetto alla giacenza media trimestrale (pari al massimo all'1% annuo) applicato trimestralmente
- Il numero delle operazioni incluse nel canone annuo è illimitato
- Le uniche voci di spesa aggiuntive sono riferite ai costi di eventuali bonifici e al bollo cantonale svizzero
- Il conto, sulla base della prassi locale, non prevede alcuna remunerazione delle giacenze (tasso creditore 0%)

Il Conto Corrente in Divisa ha **limiti di utilizzo** in quanto non prevede il rilascio del libretto di assegni, di carte di debito, di carte di credito e di altri strumenti di pagamento. Sul Conto Corrente in Divisa non è ammesso l'accesso a forme di finanziamento di qualunque genere, compreso lo sconfinamento di conto, pertanto la banca non darà corso ad ordini di pagamento che comportino un saldo negativo. Il Conto non può presentare saldo negativo ed in caso di situazioni di in capienza la Banca può disporre il blocco del conto fino al ripristino dei fondi.

Sul Conto Corrente in Divisa non è possibile attivare il servizio di Trading online.

CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi creditori

- tasso annuo creditore – nominale 0,00 %

Tassi debitori su affidamenti

- tasso annuo debitore entro fido – nominale – non applicabile
- tasso annuo utilizzi extra fido su affidamenti fino a 5.000 euro – nominale non applicabile
- tasso annuo utilizzi extra fido su affidamenti oltre 5.000 euro – nominale non applicabile

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso di mora non applicabile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.alettisuisse.ch

SPESE PER OPERAZIONI

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Spese di scritturazione contabile | 0 CHF |
| ▪ Spese di scritturazione contabile operazione prelievo ATM | non applicabile |
| ▪ Spese di scritturazione contabile operazione Pagobancomat | non applicabile |

Spese canone /forfait

- | | |
|---|--|
| ▪ canone/forfait | 0,25% della giacenza media trimestrale ¹
pari a 1% annuo |
| ▪ Numero di operazioni incluse nel canone/forfait | illimitate |
| ▪ Periodicità del canone / forfait | trimestrale |

Costi di gestione del rapporto

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Spese di estinzione | 0 CHF |
| ▪ Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione | 0 CHF |
| ▪ Rilascio moduli assegni | non applicabile |
| ▪ Spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea | 0 CHF |
| ▪ Spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica | 0 CHF |
| ▪ Spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea | 0 CHF |
| ▪ Spese per elaboraz. ed invio trasparenza in forma elettronica | 0 CHF |
| ▪ Spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello | 0 CHF |
| Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta) | |

Particolarità

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito | non applicabile |
| ▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito | annuale |
| ▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese | trimestrale |
| ▪ frequenza di invio dell'estratto conto | trimestrale |
| ▪ frequenza di invio del documento di sintesi | annuale |
| ▪ ritenuta fiscale | pro tempore vigente |

BONIFICI

Commissioni per disposizioni di bonifico

- | | |
|--|------------|
| ▪ bonifico verso nostra banca – allo sportello | 100.00 CHF |
| ▪ bonifico verso altre banche – allo sportello | 100.00 CHF |
| ▪ bonifico verso nostra banca/gruppo (internet banking) | 25.00 CHF |
| ▪ bonifico verso altre banche (internet banking) | 25.00 CHF |
| ▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello ² | 100.00 CHF |
| ▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line | 25.00 CHF |
| ▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello | 100.00 CHF |
| ▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line | 25.00 CHF |

¹ La giacenza media trimestrale è calcolata come media aritmetica semplice delle giacenze giornaliere sul conto rilevate nel corso del trimestre. La giacenza giornaliera è il saldo del conto corrente.

² applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

VALUTE

Valute di accredito

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ accredito versamento contanti	data operazione

Valute di addebito

▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito pagamento effetti senza spese	data operazione
▪ addebito pagamento effetti con spese	data operazione
▪ addebito pagamento disposizioni elettroniche	data operazione
▪ addebito prelievo in banca	data operazione

SERVIZI ON LINE

Servizi on line (internet banking)

▪ Canone annuo	200.00 CHF
▪ Attivazione dispositivo token	0.00 CHF
▪ mancata restituzione dispositivo token	500.00 CHF
▪ Sostituzione dispositivo token	500.00 CHF
▪ costo di spedizione dispositivo token	0.00 CHF

Informazioni particolari

▪ frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale
---	----------------

OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

Spese

▪ bonifico in CHF oppure da Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello ³	100.00 CHF
▪ bonifico in CHF oppure da Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line	25.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line	25.00 CHF

Valute accredito

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise EEA – nr gg	0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise EEA – tipo gg	lavorativi
▪ accr.operaz.non soggette dir. UE 2015/2366 senza conv. nr gg	0
▪ accr.operaz.non soggette dir. UE 2015/2366 senza conv. - tipo gg	lavorativi

³ applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

- accredito operazioni con conversione – nr. giorni⁴ 0
- accredito operazioni con conversione – tipo giorni⁵ lavorativi

BONIFICI ESTERO IN USCITA

Spese

- bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello⁶ 100.00 CHF
- bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line 25.00 CHF
- bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello 100.00 CHF
- bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line 25.00 CHF

Valute

- addebito bonifici disposti – nr. giorni 0
- addebito bonifici disposti – tipo giorni lavorativi da data contabile

CASSA VALUTE

- cambi come da tassi di mercato

Spese

- spesa per operazioni di cassa valute 0,000 CHF

Valute accredito

- accredito negoziazione banconote in divisa – nr giorni 0
- accredito negoziazione banconote in divisa – tipo giorni lavorativi da data contabile
- accredito versamento eur su conto euro non res – nr giorni 0
- accredito versamento eur su conto euro non res – tipo giorni lavorativi da data contabile

Spese invio documenti

- Spese corriere 0.00 CHF

RECESSO E RECLAMI

Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

- il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
- restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.

Recesso dal contratto

1. Il contratto di conto corrente ha durata indeterminata ed il Cliente può recedere in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza penalità e senza spese di chiusura. A questo proposito, la Banca si riserva il diritto di disdire qualsiasi agevolazione creditizia e di dichiarare esigibili tutti i suoi crediti, salvo quanto stabilito in eventuali disposizioni contrarie convenute per iscritto nel contratto.

⁴ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

⁵ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

⁶ applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

2. La Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi da comunicarsi al Cliente su supporto cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il preavviso nel caso di recesso della Banca sarà ridotto a 15 giorni.
3. In caso di recesso dal contratto del Cliente o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
4. Il recesso dal servizio di conto da parte della Banca o del Cliente provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione.
5. I rapporti d'affari con la banca non si estinguono in caso di morte del Cliente, dichiarazione di morte presunta o di scomparsa, incapacità civile o assoggettamento a procedure d'insolvenza (fallimento, concordato, ecc.), e rimangono in vigore sino a che non sia comunicata una revoca scritta da parte del Cliente stesso e/o dei suoi rappresentanti legali o giudiziali, oppure dei suoi successori e fornite se del caso le necessarie istruzioni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei Contratti così come integrati dal presente Addendum, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- attraverso lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Via Magatti, 6 - 6900 Lugano (CH), oppure,
- per via telematica all'indirizzo mail reclami.LPS@alettibank.ch, come indicato nel sito <http://www.alettisuisse.ch/>.

2. La Banca deve rispondere su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- entro quindici giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai servizi di pagamento.

3. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto dal precedente comma 2, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia o di mediazione per la conciliazione, di seguito descritta.

4. Ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF" disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, il Cliente potrà ricorrere all'ABF solo qualora la pretesa abbia un valore non superiore a euro 100.000. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente e può essere presentato personalmente dal Cliente o per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi, il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile

presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel precedente comma 1. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it). Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il Cliente, la Banca o entrambi possono rivolgersi al giudice.

5. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

6. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione dei Contratti, così come integrati dal presente Addendum con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 4 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 5.

7. Il Cliente può altresì presentare esposti alla FINMA e/o alla Banca d'Italia, restando in ogni caso impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA

ATM (Automatic Teller Machine)	Indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
Bonifico	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi.
Bonifico permanente	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
Bonifico urgente	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.
Canone/Forfait	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	<p>Commissione onnicomprensiva spettante alla banca – unitamente al tasso debitore previsto – nel caso in cui il cliente effettui operazioni da cui derivano sconfinamenti. La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'“importo minimo variazione saldo per tariffazione”.</p> <p>La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelevamento - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - R.I.D. / S.D.D. - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - richiamo effetti - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
Corrispettivo Disponibilità Creditizia	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Direttiva UE 2015/2366	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno

Disponibilità somme versate	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme accreditate.
EEA	European Economic Area: identifica tutti i Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Frequenza di invio dell'estratto conto	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
Importo minimo variazione saldo per tariffazione	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.
Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Saldo liquido	Importo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni che hanno valuta matura ad una certa data.
Sconfinamento	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).
Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Scoperto	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
Spese per elaborazione ed invio estratto conto	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spese per elaborazione ed invio trasparenza	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spese per ogni operazione registrata in conto	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente nel periodo di liquidazione previsto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Valuta sui prelievi	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.